



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 948/Dec.A/18 DEL 31 luglio 2014

.

Oggetto: **Istituzione di quattro zone di divieto temporaneo di pesca per l'attuazione del Progetto di Tutela della trota sarda (*Salmo cettii* ex *Salmo trutta macrostigma*) specie autoctona della Sardegna, a grave pericolo di estinzione**

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
- VISTO il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
- VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- VISTA la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca,



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 948 /DECA/18
DEL 31.07.2014

acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

- VISTO il Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 Approvazione di un nuovo regolamento per la pesca fluviale e lacuale (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1915, n. 30);
- VISTO il Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii. Testo Unico delle leggi sulla pesca+(Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1932, n. 18);
- VISTA la Legge 20 marzo 1968, n. 433 Nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne+(Pubblicata sulla Gazz. Uff. n.101 del 20 aprile 1968).
- VISTO il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato sulla Gazz. Uff. 1 febbraio 2012, n. 26) e in particolare l'articolo 10 lettere h) i);
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 948 /DECA/18
DEL 31.07.2014

- VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente (DADA) n. 412 del 10 maggio 1995 (pubblicato nel BURAS n. 18 del 26/05/1995) recante "Disciplina dell'attività di pesca; dimensione dei pesci, molluschi e crostacei: disciplina della pesca del novellame, pesca del bianchetto e del rossetto" e in particolare l'articolo 11 comma 5 che vieta la pesca e la detenzione della Trota sarda (*Salmo trutta macrostigma*);
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 641 del 28 aprile 1997 (pubblicato nel BURAS n. 14 del 02/05/1997) recante "Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne, disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca";
- VISTA la Legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006 "Disposizioni in materia di pesca";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 37 del 14 marzo 2014, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta Regionale" e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stata nominata, tra i componenti della Giunta regionale, la signora Elisabetta Giuseppina Falchi, nata a Oristano il 24 ottobre 1964, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;
- VISTA la nota del Servizio di tutela della natura dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente (prot. n. 12063 del 3 giugno 2014), le successive integrazioni e allegata relazione scientifica sintetica predisposta dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (Di.S.V.A.) dell'Università degli studi di Cagliari, con la quale si richiede l'istituzione di 4 zone di divieto temporaneo di pesca nei siti interessati alle attività sperimentali di ripopolamento della trota sarda (*Salmo cettii*, Rafinesque 1810 ex *Salmo trutta macrostigma*) per l'attuazione del progetto "Tutela della trota sarda (*Salmo cettii* ex *Salmo trutta macrostigma*) specie



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 948 /DECA/18
DEL 31.07.2014

autoctona della Sardegna, a grave pericolo di estinzione+;

PRESO ATTO che il Servizio di tutela della natura dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente ha stipulato un Protocollo di intesa (rep. Direzione generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 22001-1 del 4 ottobre 2013) ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 con l'Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A.), l'Ente foreste della Sardegna, la Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo e il Comune di Sadali per l'attuazione del progetto "Tutela della trota sarda (*Salmo cettii ex Salmo trutta macrostigma*) specie autoctona della Sardegna, a grave pericolo di estinzione+ e del relativo piano operativo (Rep. Direzione generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 9846-1 del 8 maggio 2014);

CONSIDERATO che nelle premesse del sopracitato Protocollo di intesa vengono richiamati i riferimenti normativi di seguito riportati;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche+ (pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.) e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 2003, n. 124);

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare del 6 giugno 2011 Istituzione del Comitato paritetico per la Biodiversità, dell'Osservatorio nazionale per la Biodiversità e del Tavolo di consultazione (pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 2011, n. 143);

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto in data 28 novembre 2011 tra il Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Servizio Tutela della Natura



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 948 /DECA/18
DEL 31.07.2014

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, per dare avvio alle attività degli Osservatori e/o uffici regionali per la biodiversità;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 45/27 del 12 novembre 2012 Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile;

RITENUTO di dover provvedere a istituire quattro zone di divieto temporaneo di pesca al fine di consentire l'attuazione del Progetto di tutela della trota sarda (*Salmo cettii* ex *Salmo trutta macrostigma*), specie autoctona della Sardegna, a grave pericolo di estinzione+sopraccitato;

CONSIDERATO il parere espresso del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca di cui alla L.R. 5 luglio 1963, n. 14, così come ricostituito con il Decreto del Presidente n. 60 del 17.04.2013, tramite attivazione di procedura scritta (nota prot. n. 837 del 18.07.2014)

DECRETA

ART. 1 1. Per l'attuazione del Progetto di tutela della trota sarda (*Salmo cettii*, ex *Salmo trutta macrostigma*) specie autoctona della Sardegna, a grave pericolo di estinzione; promosso e coordinato dal Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DI.S.V.A.) dell'Università degli studi di Cagliari, l'Ente foreste della Sardegna, la Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo e il Comune di Sadali ai sensi del Protocollo d'intesa (rep. Direzione generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 22001-1 del 4 ottobre 2013) e del relativo piano operativo (Rep. Direzione generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 9846-1 del 8 maggio 2014) stipulato dal Servizio di tutela della natura dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente:

a) è disposta per un periodo di 24 mesi e sino alla data del 15 luglio 2016 l'istituzione di quattro zone di divieto temporaneo di pesca di seguito



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 948 /DECA/18
DEL 31.07.2014

specificate, individuate e rappresentate negli elaborati cartografici di cui agli allegati A, B, C, D del presente Decreto per farne parte integrante:

- 1) Rio Ermolinus di Seui nel tratto di circa 2000 m - compreso tra il sito di installazione della barriera elettrica e la sorgente a monte - posto tra le seguenti coordinate WGS84 (39°52'40,50 N; 9°23'43,90 E) e (39°52'24,60 N; 9°23'29,30 E) di cui all'allegato A.
- 2) Rio Trassadieni in località Su Stampu e su Turrunu+ al confine tra Seulo e Sadali, nel tratto di circa 800 m . compreso tra il monumento naturale di Su Stampu e su Turrunu a monte e la cascatella di Piscina e Licona a valle - posto tra le seguenti coordinate WGS84 (39°51'00,49 N; 9°15'52,34 E) e (39°50'42,23 N; 9°15'05,76 E) di cui all'allegato B.
- 3) Rio Flumendosa al confine tra i comuni di Seulo e Aritzo, nella regione Su Demaniu+ a valle della confluenza con il rio Su Fruscu+ ovvero nelle località Traccalassoa+, No Gruttas+, Noa e Mindas+ e Forau Murgia+ nel tratto di circa 1700 m posto tra le seguenti coordinate WGS84 (39°55'03,00 N; 9°14'59,00 E) e (39°54'49,00 N; 9°15'37,00 E) di cui all'allegato C.
- 4) Rio Funtana e Cannas nel comune di Isili che confluisce nel bacino artificiale di Is Barrocos nel tratto di circa 3000 m . compreso tra il ponticello a monte del lago di Is Barrocos e la sorgente del fiume- posto tra le seguenti coordinate WGS84 (39°45'43,05 N; 9°07'14,85 E) e (39°46'54,10 N; 9°08'14,70 E) di cui all'allegato D.

ART. 2 1. Nelle zone di divieto temporaneo di pesca di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), sono vietate le seguenti attività:

- i) la pesca professionale;
- ii) la pesca sportiva e ricreativa;
- iii) ogni forma di disturbo della fauna ittica e di perturbazione dell'ambiente fluviale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

DECRETO N. 948 /DECA/18

DEL 31.07.2014

2. In deroga al divieto temporaneo di pesca, di cui al comma 1 del presente articolo, le attività di cattura delle diverse specie di trota, previste per le finalità di ricerca scientifica nell'ambito delle attività di monitoraggio del Progetto, sono consentite esclusivamente da parte del personale coinvolto nell'attuazione del progetto e appositamente autorizzato dal Direttore pro tempore del Servizio Pesca e Acquacoltura dell'Assessorato Agricoltura e riforma agro-pastorale.

3. Le zone di divieto temporaneo di pesca di cui all'art. 1 comma 1 lettera a), sono segnalate con appositi cartelli informativi posizionati dall'Ente foreste secondo quanto stabilito nel sopraccitato piano operativo (Rep. Direzione generale dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente n. 9846-1 del 8 maggio 2014).

ART. 3 1. L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

2. Per la pesca nelle acque interne si applicano le disposizioni di cui al R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 e al R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e ss.mm.ii..

3. L'Amministrazione regionale e le Autorità pubbliche preposte al controllo, svolgono i compiti di controllo, amministrativo e in loco, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Decreto.

ART. 4 1. Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Del presente decreto viene dato avviso sui principali quotidiani regionali.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì 31.07.2014

**L'Assessore
Elisabetta Falchi**